



COPIA

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 111

Adunanza del 12.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ENPA DI CREMA PER IL SERVIZIO DI RITIRO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordici** addì **dodici** del mese di **novembre** alle ore **18.30** nella residenza municipale, per riunione di Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 BARBATI ANGELO	Presente
2 PROVANA DANIELA	Presente
3 CARPANI CARLANTONIO	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale **Dr. Massimiliano Alesio**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. **Barbati Angelo** in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Massimiliano Alesio

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ENPA DI CREMA PER IL SERVIZIO DI RITIRO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2014.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune deve svolgere sul proprio territorio tutti gli atti ed adempimenti ad esso demandati dalle vigenti normative in materia di tutela degli animali, prevenzione del randagismo, ed al ricovero e mantenimento a tempo indeterminato dei cani randagi e/o catturati dopo il periodo di sequestro sanitario di competenza dell'ASL, come stabilito dal D.P.R. 320/1954 "*Regolamento di polizia veterinaria*" e dalla L.R. 33/2009 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*"

VISTO che il Comune non dispone di una struttura propria idonea dove ricoverare i cani accalappiati dall'ASL;

VISTA l'allegata bozza di convenzione per il servizio di canile-rifugio e le connesse attività di ritiro e il mantenimento dei cani randagi e/o vaganti rinvenuti sul territorio, da stipularsi tra il Comune di Trescore Cremasco e L'E.N.P.A. (Ente Nazionale Protezione Animali) Onlus – Sezione Provinciale di Cremona, composta da n. 17 articoli,

RITENUTO, di stipulare la Convenzione in argomento per l'anno 2014, al fine di ottemperare alle prescrizioni legali indicate dalle citate normative;

VISTA la Legge 14.8.1991, n. 281 "*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*";

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000

AD UNANIMITA' di voti, espressi dagli aventi diritto nelle forme di legge.

DELIBERA

1. **Di approvare** l'allegata convenzione, da stipularsi tra il Comune di Trescore Cremasco e l' E.N.P.A. (Ente Nazionale Protezione Animali) Sezione Provinciale di Cremona, per l'anno 2014, per il servizio di canile-rifugio per il ritiro ed il mantenimento dei cani randagi e/o vaganti rinvenuti sul territorio comunale.
2. **Di imputare** la spesa complessiva di € 3.060,20 all'intervento 1.09.06.03, capitolo 9615 del Bilancio 2014;

Con separata votazione, ad unanimità di voti:

DELIBERA

3. **Di dichiarare** la seguente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs267/2000.

Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

OGGETTO: Convenzione per il servizio di canile-rifugio

Deliberazione Giunta Municipale n. ... del

Determinazione dirigenziale n.del

li

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CANILE-RIFUGIO

FRA

- Il sig. XXXX nato a XXX il XXXX Sindaco del Comune di Trescore Cremasco, domiciliato per la carica presso il municipio di Trescore Cremasco C.F. e partita Iva XXXX – che interviene in rappresentanza del Comune in virtù della deliberazione di XX n. Xx del XXXXXX e della determinazione dirigenziale n. XX del XXXXXX che si allegano in copia sotto le lettere A) e B) in ottemperanza ai disposti dell'art XXX del Decreto Legislativo n. XXX del XXXXXX;
- Il sig. Sergio Sellitto nato a Milano, CF: SLL SRG 54A08F 205P – domiciliato per la carica in essere in Roma Via Attilio Regolo n. 27, che interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante pro tempore dell'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (ENPA) ONLUS- sezione Provinciale di Cremona, con sede in Crema Piazzale Croce Rossa N.1 – C.F. 80116050586 e partita I.V.A.0212534104, in virtù dei poteri a lui conferiti con deliberazione della Giunta Esecutiva Nazionale dell'E.N.P.A. n. 209 del 17/06/2011.

P R E M E S S O

- che l'E.N.P.A. è proprietaria e ha la disponibilità dell'area posta in Piazzale Croce Rossa 1, contraddistinta nel N.C.E.U. del Comune di Crema come segue: Partita 1008980 - Foglio 34, particelle 183 e 445 categoria E4 della superficie reale di complessivi mq. 1560,00 circa; tale area è pervenuta all'E.N.P.A. sezione di Crema con atto a rogito dott. Angelo Severgnini notaio in Crema repertorio 6143 /4183 del 24.07.1962;
- che su tale area l'E.N.P.A. dispone di una struttura di canile, presso la quale viene svolto attualmente il servizio di canile-rifugio e di canile sanitario per i cani rinvenuti sul territorio provinciale, in dipendenza di precedenti e specifici atti amministrativi; tali servizi sono resi rispettivamente, con espresso accordo convenzionato e sotto la stretta sorveglianza del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della Provincia di Cremona, in adempimento alle modalità di gestione prescritte dall'art. 24 comma 3 e 23 comma 3 del Regolamento Regionale 05 maggio 2008 n.º 2 – Regolamento di attuazione della legge Regionale n.º 16 del 20 luglio 2006 – (Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione)
- che l'immobile è ricompreso nel Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione C.C. n. 8 del 21.2.2002, e per il quale sussistono le misure di salvaguardia previste dalla Legge 3.11.1952 n.1902, in Zona F4: Aree per altre Attrezzature di Interesse Generale;
- che l'area non risulta sottoposta a vincolo di cui al decreto legislativo 29.10.1999 n. 490;
- che il Comune deve svolgere sul proprio territorio di competenza tutti gli atti e adempimenti ad esso demandati dalle vigenti normative in materia di tutela degli animali, prevenzione del randagismo e ricovero e mantenimento a tempo indeterminato dei cani randagi e/o vaganti catturati, dopo il periodo di sequestro sanitario di competenza dell'A.S.L. della Provincia di Cremona, previa costruzione di nuovi canili o risanamento di quelli già esistenti;
- che risulta indispensabile garantire il mantenimento dei cani dopo il sequestro sanitario di competenza dell'A.S.L., così come stabilito dalle leggi vigenti e in particolare dal D.P.R. n. 320/54, dalla L.R. n. 30/87, dalla L. n. 281/91 e dalle disposizioni contenute nella circolare del Servizio Veterinario del Settore Sanità Regionale n. 275205/G del 24.10.95;
- che il Comune non dispone allo stato di struttura propria di idoneo canile-rifugio dove ricoverare i cani accalappiati dall'A.S.L. della provincia di Cremona;
- che l'E.N.P.A. si dichiara disponibile ad effettuare per il Comune il servizio di canile-rifugio per i cani rinvenuti sul territorio e consegnati dall'A.S.L. della Provincia di Cremona, avvalendosi della propria struttura;
- che l'E.N.P.A. dichiara di essere in grado di assumere tutti gli obblighi che derivano dalla stipulazione della presente convenzione secondo le clausole in essa contenute;

- che il presente schema di convenzione e relativi allegati sono stati approvati dalla Giunta Municipale con deliberazione n. del esecutiva ai sensi di legge;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue :

- art.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
- art.2 Il Comune di Trescore Cremasco, come sopra rappresentato, affida all'E.N.P.A. – sezione di Cremona - il servizio di custodia e gestione dei cani accalappiati e/o rinvenuti sul territorio di competenza presso il proprio canile, con la funzione di canile sanitario per i primi dieci giorni dalla cattura e di canile rifugio per il successivo ricovero, in accordo con la vigente normativa e alle condizioni previste nella presente convenzione.
- art.3 La durata della presente convenzione è fissata dal'1.1.2014 al 31.12.2014.
Si ritiene inoltre che la convenzione possa ritenersi risolta prima dei termini, sia da parte del comune sia da parte di E.N.P.A., con un preavviso di tre mesi, da inviarsi con lettera raccomandata r.r..
- art.4 L'E.N.P.A. prende atto che è vietato cedere a terzi tale servizio; tuttavia per lo svolgimento dello stesso essa potrà avvalersi, in tutto o in parte, di strutture tecniche o operative aventi analoghe finalità, previa autorizzazioni degli organi sociali.
- art.5 Per l'esecuzione dei servizi della presente Convenzione il Comune verserà all'Enpa, per il periodo contrattuale sopra citato, il corrispettivo di € XXXXXX I.V.A esclusa, così determinato: numero di abitanti residenti nel comune convenzionato alla data del 31.12.2011 (ovvero, in mancanza del dato ufficiale al 31.12.2011, alla data anteriore dell'ultimo dato ufficiale disponibile), moltiplicato per il costo €/abitante 0,85 I.V.A. esclusa onnicomprensivo.
- art.6 Il corrispettivo di cui all'art 5 verrà aggiornato annualmente nella misura delle variazioni accertate I.S.T.A.T. con riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come base l'indice prezzo vigente nel mese di dicembre.
- art.7 Il corrispettivo sarà liquidato con bonifico bancario in ratei trimestrali posticipati corrispondenti ai periodi 1.1 – 31.3 -1.4 – 30.6 – 1.7-30.9 e 1.10-31.12, previa presentazione di regolari fatture ed entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
- art.8 L'E.N.P.A. si obbliga e si impegna a:
 - a) ritirare e custodire, nel limite dei posti di stabulazione disponibili presso il canile, i cani accalappiati e/o ritirati sul territorio dagli operatori di zooprofilassi dell'A.S.L. della provincia di Cremona e i cani eventualmente sottoposti a sequestro di rigore in osservanza delle disposizioni di legge, a tempo indeterminato dopo il periodo di sequestro sanitario disposto dall'A.S.L. e regolamentato da apposita convenzione; Si impegna altresì a ritirare i gatti feriti accalappiati sul territorio dagli operatori di zoo profilassi dell'A.S.L. della Provincia di Cremona.
 - b) garantire la somministrazione di acqua pulita e di alimenti almeno una volta al giorno in quantità e qualità adeguate alle esigenze di ogni singolo animale;

- c) provvedere alla pulizia giornaliera dei box, alla disinfezione della struttura del canile e delle attrezzature al fine di consentire il mantenimento delle idonee condizioni igienico-sanitarie e ambientali nonché di buone condizioni di vita degli animali;
 - d) prestare l'assistenza veterinaria ai cani ospitati sotto il controllo del Servizio di Medicina Veterinaria dell'A.S.L. per il tramite di Medici Veterinari liberi professionisti regolarmente iscritti all'Albo professionale ed appositamente convenzionati con l'E.N.P.A. L'assistenza veterinaria sarà finalizzata ai trattamenti profilattici previsti dalle leggi e al mantenimento degli animali in buono stato di salute secondo la corretta prassi veterinaria;
 - e) assumersi ogni responsabilità per danni derivati a cose e/o persone in relazione all'attività svolta presso la struttura del canile e di provvedere ad idonea assicurazione del proprio personale impiegato;
 - f) provvedere in accordo con l'A.S.L. alla restituzione al legittimo proprietario dei cani smarriti secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sanitari e in particolare dalla L. n. 281/91 e dal Decreto del Ministero della Sanità del 14.10.96 in materia di affidamento dei cani randagi e s.i.m.;
 - g) garantire negli orari di apertura del canile (da lunedì a sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.00 con esclusione del martedì in ottemperanza alla legge regionale 33/08, da comunicarsi dall'E.N.P.A. al Comune entro un mese dalla stipulazione della presente convenzione e ad ogni successiva modifica, con obbligo per lo stesso E.N.P.A. di dare adeguata pubblicità alla cittadinanza) l'accesso al pubblico per le operazioni di ricerca e riconsegna dei cani ai legittimi proprietari e per la procedura di affidamento a nuovi proprietari;
 - h) compilare e custodire un apposito registro vidimato dal Legale Rappresentante dell'E.N.P.A. e numerato in ogni sua pagina sul quale saranno annotate:
 1. la data;
 2. la razza del cane, la sua taglia, il sesso, il mantello, ove possibile l'età, il numero di tatuaggio se presente ed altre note zoomorfologiche di rilievo ai fini della corretta registrazione;
 3. il luogo e l'ora dell'accalappiamento o presa in consegna;
 4. motivazione dell'entrata del cane se diversa dall'accalappiamento in quanto vagante (morsicatore, oggetto di sequestro giudiziario, ecc.) e dell'uscita dell'animale (restituzione, affido, morte o soppressione);
 5. le generalità complete del proprietario che ritira l'animale corredate degli estremi di un documento di identità valido;
 - i) trasmettere al Comune con frequenza annuale i dati relativi alla movimentazione dei cani (affidi, riscatti, ritiri, decessi, soppressioni) ed entro il mese successivo alla data di deposito dei bilanci dell'E.N.P.A. presso l'Ente centrale di controllo i dati consuntivi, dettagliati, della gestione economico-finanziaria dell'anno precedente;
 - j) predisporre una procedura per l'affido dei cani ai cittadini richiedenti ai sensi della L. n. 281/91 e del D.M. 14.10.1996 e secondo le disposizioni dettate dal R.R. n. 2 del 05 maggio 2008 in attuazione della L.R. n. 16 del 20 luglio 2006;
 - k) annotare su apposite schede tutte le domande di affido pervenute, quelle accolte e quelle respinte, elencando per queste ultime le motivazioni che hanno portato al diniego e che devono essere rese note al richiedente;
 - l) verificare entro i sessanta giorni dall'affido, annotando sulle schede di cui alla precedente lettera l), le condizioni fisiche e ambientali dell'animale affidato;
 - m) provvedere alla temporanea conservazione in cella frigorifera degli animali morti o soppressi in attesa del loro smaltimento a norma di legge;
 - n) provvedere senza indugio e comunque nel minor tempo possibile all'identificazione, registrazione e applicazione del microchip previsto dalle vigenti leggi secondo le identificazioni fornite dal Servizio di Medicina Veterinaria dell'A.S.L. su tutti i cani ritirati;
-

- o) predisporre alla sterilizzazione chirurgica di tutti i cani femmina e maschi affidati a nuovi proprietari in accordo con quanto disposto dal Servizio Veterinario Regionale non prima della scadenza del sessantesimo giorno dalla data di ingresso in canile e comunque secondo i disposti oggi vigenti e i futuri che verranno adottati dal Ministero competente;
- p) provvedere, per opera dei propri Medici Veterinari alla soppressione dei soggetti ricoverati, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 2 comma 6 della L. n. 281/91.

art.9 L'E.N.P.A. s'impegna inoltre, in accordo e con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale

- a) ad organizzare appositi momenti formativi per il personale volontario;
- b) a divulgare presso la cittadinanza, avvalendosi dei vari mezzi di comunicazione, della funzione sociale del Canile, delle sue finalità e soprattutto della possibilità di avvalersi dell'affido di un animale con tutti i vantaggi che ciò può comportare;
- c) a promuovere - riconosciuto altresì il ruolo fondamentale della scuola nella formazione della sensibilità e della consapevolezza dei giovani ai problemi connessi al rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente - iniziative scolastiche, in accordo con il collegio docenti, in cui venga dato ampio spazio alle tematiche relative alla lotta al randagismo, all'affido temporaneo o permanente dei cani, ecc.

art.10 Il controllo sulla gestione del canile-rifugio per accertare il rispetto delle norme relative all'igiene, alla sanità e al benessere degli animali compete al Servizio di Medicina Veterinaria dell'A.S.L. della provincia di Cremona, che ha diritto di accesso in qualsiasi momento alla struttura del canile per accertare l'osservanza delle normative vigenti. Analoga facoltà di controllo su tutti gli aspetti della presente convenzione è altresì riconosciuta al Comune.

art.11 Oltre alle eventuali sanzioni previste dalla legislazione per la violazione o l'inadempimento degli obblighi contenuti in tutti gli articoli della presente convenzione, si determina di diritto la decadenza del presente atto e la risoluzione ipso iure della presente convenzione nei seguenti casi:

- a) scioglimento o liquidazione coatta amministrativa dell'E.N.P.A.;
- b) qualora il Comune accerti che l'E.N.P.A. non esegua il servizio oggetto della presente convenzione alle condizioni previste nella stessa e in accordo con la vigente normativa. In tale ipotesi la decadenza opera automaticamente qualora l'E.N.P.A. non provveda a ripristinare, entro il termine perentorio fissato dal Comune in misura non inferiore a sessanta giorni e comunicatole con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le corrette condizioni d'uso dell'area, così come previsto dalla presente convenzione;
- c) qualora l'E.N.P.A. violi il divieto previsto in convenzione di cedere a terzi tale servizio, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4;
- d) qualora l'E.N.P.A. non adempia agli obblighi stabiliti agli art. 9 e 10, nei termini qui vi stabiliti, salvo che il Comune non ritenga giustificate le ragioni del ritardo.
- e) qualora il Comune non ottemperi ai pagamenti secondo i termini dell'art. 8.

art.12 La decadenza della convenzione dovrà essere dichiarata dall'Amministrazione Comunale ovvero dall'E.N.P.A. con apposito atto deliberativo.

art.13 In caso di disaccordo il Foro competente è quello di Crema, impegnandosi prima le parti a comporre amichevolmente ogni contenzioso a mezzo di un arbitrato affidato a tre persone di fiducia. A tale scopo, ciascuna delle parti designerà un proprio arbitro e gli arbitri designati provvederanno a nominare un terzo. In caso di disaccordo quest'ultimo sarà designato dal Presidente del Tribunale di Crema. Gli arbitri decideranno a maggioranza entro il termine massimo di novanta giorni dall'accettazione dell'incarico da parte del terzo arbitro. La

decisione del collegio arbitrale sarà definitiva ed inappellabile. Le parti s'impegnano fin d'ora a rendere esecutivi i lodi arbitrali, rigettata ogni contestazione e/o accettazione. Decorso vanamente detto termine di novanta giorni senza che sia stato pronunciato alcun lodo, salvo proroga consensuale scritta, ciascuna delle parti sarà libera di agire dinanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

- art.14 Tutte le spese inerenti relative al presente atto, inerenti e conseguenti, imposte e tasse presenti e future, sono a carico dell'Amministrazione.
- art.15 Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia.
- art.16 La presente proposta, mentre è sin d'ora impegnativa e vincolante per l'E.N.P.A., lo sarà per il Comune soltanto dopo che saranno intervenute le necessarie approvazioni previste dalla legge.
- art.17 Le parti danno atto che i dirigenti comunali delegati alla cura e alla sottoscrizione della presente convenzione sono autorizzati ad apportare, per la stipula del presente atto, tutti quei perfezionamenti necessari al completamento di tutte le formalità inerenti e conseguenti, nel rispetto delle normative vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto in doppio originale in Chieve li

Per il Comune di Trescore Cremasco

Per l'E.N.P.A.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Barbati Angelo

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi **dal 29.11.2014 al 14.12.2014**

F.to **Il Messo Comunale**

Addì, 29.11.2014

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in
ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Marzia Zuvadelli

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Loredana Fuschi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 22.11.2014

Il Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio